



Federreti

*Federazione Sindacale Vettori e
Servizi per la Mobilità*

Articolo 1 – Costituzione

È costituita, con sede in Roma, un'associazione senza scopo di lucro la cui denominazione è “Federazione Sindacale Imprese e Servizi per la Mobilità – FEDERRETI”, in appresso, in forma abbreviata, anche “FEDERRETI” o “Federazione”.

La Federazione costituisce la rappresentanza delle imprese esercenti infrastrutture e servizi per la mobilità e, in particolare, delle imprese esercenti attività di gestione delle infrastrutture viarie, delle attività e dei servizi connessi a supporto e dei sistemi di viabilità integrata e/o delle altre attività a queste collegate.

Articolo 2 - Scopi e funzioni

La Federazione si propone di:

- a) promuovere d'intesa con le associate una politica sindacale e del lavoro in grado di corrispondere alle specifiche esigenze di efficienza e di innovazione delle imprese rispetto alla continua evoluzione tecnologica e degli assetti organizzativi e produttivi;
- b) rappresentare e/o assistere le associate nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi aziendali;
- c) rappresentare, in materia di rapporti di lavoro, gli interessi delle associate nei confronti delle rappresentanze sindacali, delle autorità pubbliche e di altre istituzioni;
- d) assistere le associate nelle controversie di lavoro collettive ed individuali;
- e) fornire alle associate servizi di consulenza e di informazione nelle materie del lavoro ed in quelle connesse in quanto oggetto dei rapporti con gli enti pubblici e le parti sociali;
- f) fornire alle associate assistenza e collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse e promuovere attività di formazione e approfondimento nel campo delle relazioni industriali, del diritto sindacale e del lavoro e delle politiche sociali;
- g) svolgere una funzione di raccordo e di coordinamento con le associazioni e le imprese delle diverse realtà che operano nel settore della mobilità, assumere le più confacenti iniziative e svolgere ogni opportuna attività per la tutela e la promozione del settore e delle sue componenti;
- h) raccogliere documentazione, dati ed informazioni sull'evoluzione del settore, approfondire gli aspetti di maggiore rilevanza per le associate, organizzando, fra l'altro, dibattiti e convegni, nonché indagini e ricerche, anche per conto di enti o istituzioni pubblici o privati;
- i) assistere le associate in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità ed alla natura della Federazione;
- j) svolgere ogni altra attività necessaria per i servizi di interesse delle associate.

La Federazione partecipa alla costituzione e agli Organi di indirizzo e gestione degli Enti istituiti in attuazione di specifici accordi con le parti sociali.

La Federazione potrà assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali di cui al presente articolo, compiendo tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura, ritenuti necessari o utili

per la realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la costituzione di enti, nonché l'adesione o la partecipazione a soggetti collettivi pubblici o privati, nazionali o internazionali, aventi finalità analoghe e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 3 – Soci

Soci della Federazione sono le imprese come individuate ai sensi del precedente art. 1, comma 2.

Possono anche aderire alla Federazione le imprese associate ad altre organizzazioni imprenditoriali che siano interessate a fruire della diretta assistenza della Federazione e, in particolare, delle prestazioni istituzionali e degli specifici servizi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'articolo 2.

Possono altresì aderire, con la qualità di socio aggregato, altre imprese e organizzazioni che si riconoscano nelle finalità perseguite da FEDERRETI.

Articolo 4 - Adesione

La domanda di adesione alla Federazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'impresa richiedente, comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto, l'impegno al versamento dei contributi associativi e l'osservanza delle deliberazioni degli Organi della Federazione.

La domanda può comprendere, senza ulteriori adempimenti formali, le imprese direttamente o indirettamente controllate o partecipate dalla richiedente.

La domanda di adesione deve essere accompagnata da apposita dichiarazione contenente l'indicazione del numero dei dipendenti occupati alla stessa data sul territorio nazionale.

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo ha inizio dalla data di accoglimento della domanda di adesione, ha la durata di due esercizi, come definiti al comma 8 del successivo articolo 7, e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, ove non sia esercitato il recesso almeno tre mesi prima del termine del biennio stesso.

In caso di nuove adesioni in corso di esercizio - fatta eccezione per le adesioni con decorrenza nel primo trimestre dell'anno - la residua frazione di anno non concorre a determinare il biennio.

Articolo 6 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associata viene meno:

- a) per la perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto, accertata con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) per recesso, il quale deve essere comunicato alla Federazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nei termini di cui al precedente articolo 5. In tal caso il rapporto associativo termina alla data di ricezione del predetto avviso. Il recesso - che può essere revocato, sempre con le stesse modalità, entro 90 giorni dalla data di ricezione di cui sopra - non esonera l'associata dal versamento delle quote associative, secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo;

- c) per esclusione, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata con il voto di almeno due terzi dei membri, per violazione degli obblighi statutari, considerata grave e contestata per iscritto, o per persistente omissione del pagamento dei contributi.

Quale che sia la causa della cessazione del rapporto associativo, l'associata è tenuta all'assolvimento dell'obbligo contributivo per l'intero biennio nel corso del quale si è verificata la cessazione.

Nel caso di recesso, qualora la comunicazione della cessazione non venga data nel termine previsto dal precedente articolo 5, l'associata, oltre al versamento dei contributi relativi alla residua parte del biennio, è tenuta a corrispondere quelli relativi all'anno successivo a quello in cui è avvenuto il recesso, calcolati sulla base di quanto dovuto per l'anno in cui è stato comunicato il recesso stesso

Articolo 7 - Patrimonio e contributi associativi

Le associate assicurano il finanziamento della Federazione mediante il versamento di contributi annui determinati dall'Assemblea delle associate, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il contributo associativo non può essere trasferito da un'associata ad un'altra.

I contributi annuali ordinari sono definiti secondo i criteri e le modalità individuate dal Consiglio Direttivo unitamente ai termini per il versamento.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in forma cumulativa quando diretto a comprendere quelli delle imprese direttamente o indirettamente controllate o partecipate dall'associata.

Possono essere previste misure ridotte di contribuzione, per periodi transitori o in ragione della specificità delle prestazioni associative concordate. Quote specifiche vengono altresì individuate per le imprese aderenti alla Federazione di cui al comma 2 del precedente articolo 3 e per i soci aggregati avendo a riferimento parametri analoghi a quelli adottati per i soci effettivi e tenendo anche conto di eventuali particolari specificità.

La quota contributiva è calcolata sulla base del numero degli occupati delle associate sul territorio nazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, quote o altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla residua frazione dell'esercizio stesso.

Il contributo non può comunque essere inferiore ad una quota minima che viene fissata dall'Assemblea delle associate su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Patrimonio della Federazione è costituito dai contributi versati dalle associate, dai versamenti straordinari eventualmente eseguiti dalle associate stesse e/o da terzi, nonché dai beni e dalle somme, o crediti, che la Federazione ha diritto di acquisire a qualsiasi titolo.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, con il parere del Revisore dei Conti, il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e quello preventivo dell'esercizio in corso.

Per tutta la durata della Federazione, le singole associate non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere il rimborso dei contributi a qualunque titoli versati; inoltre non possono essere distribuiti alle associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 8 - Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti.

Articolo 9 - Assemblea delle associate

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea della Federazione i soci e i soci aggregati che siano in regola con il pagamento dei contributi.

Le associate sono rappresentate da persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza delle stesse, ovvero da un delegato a tal fine designato.

I voti spettanti alle associate vengono determinati in base ai contributi versati nell'anno che precede l'Assemblea; qualora la riunione si tenga successivamente al termine ultimo fissato per il versamento dei contributi, i voti vengono determinati in base all'ultimo contributo versato.

Ogni associata che intervenga all'Assemblea dispone di un voto per quante volte la quota minima di cui al precedente articolo 7 - o frazione di essa superiore alla metà - è inclusa nel contributo da essa versato.

Detto criterio trova applicazione ai fini della determinazione dei voti spettanti all'associata che abbia effettuato il versamento in forma cumulativa dei contributi ai sensi di quanto previsto al comma 3 del precedente art. 7.

Ogni associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata, mediante delega scritta.

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea delle associate è ordinaria e straordinaria e viene convocata nella sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio italiano, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7. È inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tante associate che abbiano diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le associate, per l'Assemblea ordinaria e ad almeno metà dei voti spettanti per la straordinaria.

L'Assemblea è convocata, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento inviata alle singole associate, ai componenti il Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti, almeno quindici giorni prima - cinque giorni in caso di urgenza - della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno previsto, del luogo, del giorno e dell'ora.

La presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente della Federazione. In caso di suo impedimento o assenza o in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina, altresì, su proposta del Presidente, un Segretario, che può essere anche persona estranea alla Federazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, nei casi e per gli oggetti previsti dal presente Statuto, secondo le stesse modalità adottate per quella ordinaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Federazione o dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 11 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le associate. Trascorsa un'ora da quanto fissato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si ritiene costituita in seconda convocazione ed è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno un terzo del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle associate che dispongano dei due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le associate; in seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano almeno della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le associate.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si intendono validamente costituite in forma totalitaria nel rispetto dei presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti delle associate presenti per quanto concerne l'Assemblea ordinaria, mentre per l'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti spettanti a tutte le associate. Le delibere dell'Assemblea sono prese per alzata di mano.

Articolo 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo, provvedendo preventivamente a determinare il numero dei membri da eleggere;
- b) nominare il Revisore dei Conti;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione, di cui al precedente articolo 7;
- d) deliberare in materia di contributi associativi, secondo quanto disposto dal precedente articolo 7;
- e) determinare le direttive di carattere generale per l'attività della Federazione e deliberare sulle particolari questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- f) definire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale compenso per i componenti del Consiglio stesso, per il Presidente e per il Revisore dei Conti.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sullo scioglimento della Federazione, nominando uno o più liquidatori secondo quanto previsto al successivo articolo 19.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5.

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti si provvede mediante cooptazione, nei limiti di un terzo del numero dei componenti. I membri del Consiglio così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, salvo quanto il presente Statuto riserva espressamente alla competenza degli altri Organi Sociali.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri membri, in una seduta immediatamente successiva alla propria nomina, il Presidente della Federazione;
- b) nominare o revocare il Direttore della Federazione, conferendo e revocando allo stesso i relativi poteri e stabilendone l'eventuale compenso;
- c) conferire al Presidente il mandato, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all'eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
- d) assistere il Presidente nella concreta attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea, provvedendo altresì a delineare gli indirizzi generali di organizzazione della Federazione
- e) decidere sulle domande di adesione di cui al precedente art. 4;
- f) deliberare in merito alla cessazione del rapporto associativo per la perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto, nonché in merito all'esclusione delle associate a norma dell'articolo 6;
- g) deliberare gli impegni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, definendo la consistenza dell'onere e le modalità di copertura;
- h) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, nonché la relativa relazione all'Assemblea ordinaria;
- i) proporre all'Assemblea i criteri per la fissazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al precedente articolo 7, determinandone gli importi e le modalità di riscossione;
- j) adottare, su proposta del Direttore, le eventuali deliberazioni attinenti al personale e all'ordinamento dei servizi della Federazione;
- k) compiere in genere ogni atto che si renda necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni o assegnare specifici incarichi al Presidente, nonché ad uno o più Consiglieri o a gruppi di essi, fatta eccezione per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, determinando i limiti della delega.

Particolari poteri di rappresentanza e di firma sociale possono essere conferiti dal Consiglio Direttivo, che ne determina i limiti, anche a uno o più membri dello stesso o a dipendenti e procuratori della Federazione, tanto separatamente che congiuntamente.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente - che ne presiede le riunioni - ogniqualvolta lo giudichi necessario, a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, da inviarsi ai singoli membri del Consiglio e al Revisore dei Conti con un preavviso di almeno ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno previsto, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio deve essere inoltre convocato quando lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti, salvo il caso previsto dal precedente articolo 6, lettera c). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina il proprio Segretario, scegliendolo anche fuori dal proprio ambito.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Direttore della Federazione.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, rappresentanti dei soci aggregati in regola con i contributi o, con riferimento a specifici temi in discussione, personalità esterne alla Federazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 16 – Presidente

Il Presidente della Federazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e rimane in carica per tre esercizi.

Spettano al Presidente, o a chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto:

- a) la rappresentanza legale della Federazione di fronte a qualunque autorità giurisdizionale e amministrativa e di fronte ai terzi;
- b) la rappresentanza e la firma sociale per il compimento degli atti di interesse della Federazione, nonché per l'attuazione delle delibere degli Organi Sociali;
- c) la convocazione e la presidenza delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintendere al funzionamento della Federazione;
- e) seguire e coordinare l'attività per la stipula dei contratti collettivi di lavoro.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente esercitate dal Direttore della Federazione, salvo che il Consiglio Direttivo stesso non abbia provveduto a disporre diversamente.

Venendo a mancare il Presidente, chi lo sostituisce è tenuto a convocare nel più breve tempo possibile il Consiglio Direttivo per procedere all'elezione di un nuovo Presidente che rimane in carica per il residuo periodo del triennio.

Articolo 17 – Revisore dei Conti

L'attività propria del Collegio dei Revisori così come definita nel comma successivo viene svolta da persona, dotata dei requisiti necessari, nominata dall'Assemblea come stabilito al comma 1, lettera b), del precedente art. 12

Il Revisore permane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Esercita il controllo sull'amministrazione della Federazione, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, nonché sulla regolare tenuta della contabilità sociale. Formula, inoltre, il proprio parere sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

In merito ai controlli di competenza, riferisce per ciascun esercizio, con apposita relazione, all'Assemblea ordinaria.

Articolo 18 - Direttore

Il Direttore della Federazione è nominato dal Consiglio Direttivo.

Spetta in particolare al Direttore:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle disposizioni del Presidente;
- b) curare i rapporti con le associate, compiere, nei limiti del bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione e assicurare la gestione amministrativa e finanziaria;
- c) sovrintendere altresì alle strutture ed al personale della Federazione, provvedendo anche al compimento degli atti formali necessari per il suo normale funzionamento;
- d) d'intesa con il Presidente, rappresentare la Federazione nelle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e guidare e coordinare la delegazione delle associate che vi partecipa;
- e) provvedere, d'intesa con il Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Federazione negli enti di cui la Federazione è parte costituente o in quelli di nuova costituzione, dei quali segue l'andamento delle attività.

Il Direttore prende parte di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della Federazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Direttore può conferire specifiche attribuzioni ai collaboratori.

Articolo 19 - Scioglimento della Federazione

In caso di scioglimento della Federazione, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e determinando altresì le modalità della liquidazione, anche per quanto attiene alla destinazione delle attività che eventualmente residuino al termine della liquidazione. È comunque fatto obbligo ai liquidatori di devolvere - secondo le modalità e gli obblighi previsti dalla legge - l'eventuale patrimonio residuo ad altra organizzazione con finalità analoga, o a fini di pubblica utilità.

Articolo 20 – Disposizioni generali e finali

Coloro che rivestono le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti sono rieleggibili.

Le predette cariche sociali sono gratuite, fatte salve le diverse disposizioni che fossero stabilite in materia dall'Assemblea delle associate.

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione.

In via di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai fini di una semplificazione operativa, per le imprese associate alla predetta data, il cui rapporto con la Federazione prosegue in continuità, la decorrenza del biennio viene convenzionalmente stabilita al 1° gennaio 2025.

L'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto spetta al Consiglio Direttivo.